

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 13/05/2016

E MODIFICATO CON:

- DELIBERA C.C. N. 43 DEL 25-9-2019 (ART 39BIS)
- DELIBERA C.C. N. 11 DEL 30/3/2020 (ART. 17BIS)
- DELIBERA C.C. N. 29 DEL 4/5/2020 (ART. 15BIS)

Norme di riferimento

- Art. 1 – Definizione del Mercato
- Art. 2 – Definizione di prodotti ittici
- Art. 3 – Commercio all'ingrosso fuori del Mercato
- Art. 4 – Gestione del Mercato
- Art. 5 – Commissione di Mercato
- Art. 6 – Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato
- Art. 7 – Direttore del Mercato
- Art. 8 – Altro personale addetto al Mercato
- Art. 9 – Pesatura dei prodotti e verifiche
- Art. 10 – Servizi di Mercato
- Art. 11 – Vigilanza igienico sanitaria
- Art. 12 – Operazioni di facchinaggio
- Art. 13 – Servizio di Vigilanza
- Art. 14 – Cassa di Mercato
- Art. 15 – Canoni e Tariffe

Art 15-bis Modalità di Gestione

- Art. 16 – Responsabilità
- Art. 17 – Venditori e Compratori
- Art. 17 bis - modalità di pagamento del pescato
- Art. 18 – Documento per l'accesso al Mercato
- Art. 19 – Disciplina degli Operatori
- Art. 20 – Posteggi di vendita e box magazzino commercianti
- Art. 21 – Assegnazione dei posteggi, dei box magazzini commercianti e livelli minimi di attività annuale
- Art. 22 – Trasferimento delle Concessioni
- Art. 23 – Gestione ed uso dei posteggi e dei box magazzini
- Art. 24 – Termine delle assegnazioni
- Art. 25 – Revoca delle assegnazioni
- Art. 26 – Calendario ed orario delle contrattazioni
- Art. 27 – Ordine interno

Art. 28 – Pulizia dei posteggi e dei box magazzini
Art. 29 – Ingresso e circolazione dei veicoli
Art. 30 – Vendite
Art. 31 – Utilizzo della logistica del Mercato da parte delle
massivi (pesce azzurro)
Art. 32 – Registrazione delle vendite
Art. 33 – Mercì in vendita e ritiro dei prodotti del Mercato
Art. 34 – Confezioni dei colli e delle derrate e modalità per la vendita
Art. 35 – Prezzo del ghiaccio
Art. 36 – Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere
Art. 37 – Listino prezzi – Statistiche
Art. 38 – Attività e interventi dell’Ente Gestore
Art. 39 – Forma dei provvedimenti dell’Ente Gestore
Art. 39-bis – Vendita Diretta del Pescato da parte delle unità adibite alla Piccola Pesca
Art. 40 – Provvedimenti disciplinari ed amministrativi
Art. 41 – Norme transitorie
Art. 42 – Disposizioni finali

Norme di riferimento

Legge 25.03.1959, n. 125 – Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 – Disciplina del Commercio.

Legge Regionale n. 46 del 21.05.1975 “Riforma della disciplina dei Mercati all’Ingresso”

Regolamento regionale n. 2 del 22.05.1978 “Regolamento tipo per i mercati all’ingrosso di cui alla L.R. 21 maggio 1975 n. 46”, di seguito indicato quale “Regolamento regionale”;

D.Lgs. 109/1992 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

Regolamento (CE) 104/2000 concernente l’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Regolamento (CE) 2065/2001: modalità applicative del Regolamento (CE) 104/2000.

Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.

Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

Regolamento (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di O.A. destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) 882/2004 concernente i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti.

D.Lgs. 190/2006 relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) 178/2002.

Regolamento (CE) 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

D.Lgs. 193/2007 attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti Comunitari del medesimo settore.

Regolamento (CE) 565/2008 che modifica il Regolamento (CE) 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di diossina e PCB nel fegato del pesce.

Regolamento (CE) 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di O.A. e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002.

Regolamento (CE) 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e Regolamento di Esecuzione (UE) della commissione n. 404/2011.

Circ. Min. Salute (DGSAN) del 10/08/2010 recante codifica requisiti e gestione delle attività in corrispondenza dei punti di sbarco.

Art. 1 - Definizione del Mercato

1. Gli edifici, le attrezzature, la banchina e gli altri impianti e servizi, di cui alla planimetria allegato A al presente Regolamento, siti in Viareggio, Via Pescatori e posti a disposizione degli operatori economici del settore ittico, costituiscono il Mercato per il commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici stessi.
2. Nel Mercato avvengono le contrattazioni finalizzate alla compravendita dei prodotti conferiti da parte di produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso.
3. Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30.03.1998, n. 114.
4. Per le vendite all'ingrosso non è stabilito alcun quantitativo minimo.
5. Nel prosieguo del presente Regolamento, il Mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici diviene denominato semplicemente "Mercato". Ente istitutore del Mercato è il Comune di Viareggio.

Art. 2 - Definizione di prodotti ittici

1. La denominazione generica "prodotti ittici", usata nel presente Regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati (come definiti nell'allegato I del Regolamento CE 853/2004), nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.
2. Il commercio all'ingrosso dei molluschi terrestri (chioccioline e lumachine), delle rane vive e conservate e delle alghe di mare, è soggetto alle norme del presente Regolamento.

Art. 3 - Commercio all'ingrosso fuori del Mercato

1. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori del Mercato è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla autorità sanitaria competente.

Art. 4 - Gestione del Mercato

1. Il Mercato può essere gestito:
 - a) Direttamente dal Comune quale soggetto istitutore dello stesso;
 - b) Mediante concessione a operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione di prodotti ittici, anche riuniti in forma consorziata e/o organizzazione produttori.
2. Gli obblighi del soggetto gestore nei confronti del Comune di vengono disciplinati con apposito Contratto di servizio.

Art. 5 - Commissione di Mercato

1. Presso il Mercato è istituita una Commissione presieduta dal rappresentante legale del soggetto Gestore di cui al precedente art. 4 comma 1 o da un suo delegato e composta dai seguenti membri:
 1. due rappresentanti del Consiglio comunale, designati da tale organo e di cui uno designato dai consiglieri di minoranza;

2. un rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
 3. tre rappresentanti dei produttori singoli e associati;
 4. tre rappresentanti dei commercianti all'ingrosso e un rappresentante dei commercianti al dettaglio;
 5. un rappresentante dei commissionari;
 6. il responsabile del settore veterinario e il responsabile del settore igiene pubblica dell'ASL o loro delegati;
 7. un rappresentante del concessionario del servizio di facchinaggio del Mercato;
 8. un rappresentante delle associazioni degli armatori.
2. I componenti la Commissione, designati dalle categorie enti ed associazioni interessate, maggiormente rappresentative a livello provinciale, sono nominati dal Sindaco.
 3. Qualora gli interessati non provvedano a designare un loro rappresentante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco potrà provvedere direttamente alla nomina.
 4. La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno, per lo svolgimento di particolari e specifici compiti, sottocommissioni e comitati tecnici, presieduti dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato.
 5. Alle sedute della Commissione, della Sottocommissione e del Comitato Tecnico partecipa, con funzioni consultive, senza diritto di voto, il Direttore del Mercato.
 6. Ai lavori di detti organismi inoltre possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.
 7. La Commissione dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
 8. Un dipendente designato dall'Ente Gestore funge da segretario della Commissione, Sottocommissione e Comitato Tecnico; egli redige il verbale di ciascuna riunione.
 9. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di argomenti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
 10. I membri della Commissione svolgono l'attività a titolo gratuito.
 11. Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carico dell'Ente Gestore.

Art. 6 - Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato

1. La Commissione di Mercato, di cui al precedente art. 5, è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti o dall'Ente Gestore.
2. Gli inviti per le riunioni, recanti gli ordini del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza.
3. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione stessa. I membri della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
4. La Commissione di Mercato ha il compito di:
 - 4.1. esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti, di cui al presente Regolamento, e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del Mercato;
 - 4.2. collaborare con le strutture della Regione Toscana competenti in materia di mercati all'ingrosso;
 - 4.3. proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai

servizi di Mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

4.4. esprimere il proprio parere all'Ente Gestore:

- a) sugli orari delle operazioni di Mercato;
- b) sui criteri per le assegnazioni dei punti vendita e sul numero degli stessi;
- c) sui canoni di concessione dei punti di vendita e sui livelli minimi di attività annuale;
- d) sulle tariffe dei servizi di Mercato;
- e) sul Regolamento di Mercato, suggerendo eventuali modifiche;
- f) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di Mercato;
- g) su ogni altra questione riguardante il commercio nel Mercato all'ingrosso;
- h) sull'osservanza delle norme igienico-sanitarie;

5. I pareri richiesti dall'Ente Gestore devono essere espressi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta; decorso detto termine essi si intendono acquisiti in forma favorevole.

Art. 7 – Direttore del Mercato

1. Il Direttore viene nominato dall'Ente Gestore il quale ne fissa il trattamento giuridico ed economico. Egli dispone autonomamente l'organizzazione del Mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento nonché a quelle impartite dall'Ente Gestore.
2. Oltre a tutte le funzioni direttamente attribuitegli dalla Legge Regionale il Direttore dovrà inoltre:
 1. sovrintendere a tutto il personale addetto al Mercato, ad esclusione di quello adibito al servizio sanitario;
 2. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
 3. curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del Mercato;
 4. vigilare che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
 5. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico-sanitario;
 6. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento;
 7. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
 8. autorizzare, in casi eccezionali e giustificati, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto, dopo aver sentito il parere del servizio veterinario;
 9. proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti e aumentare il volume degli affari, nonché per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
 10. verificare che i veicoli siano dotati di regolare autorizzazione sanitaria e siano in condizioni igieniche ottimali e che le merci e gli imballaggi oltre a presentare le caratteristiche e i requisiti formali previsti dalla normativa vigente siano anche conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;
 11. vigilare perché l'attività dei commissionari si svolga secondo le norme di legge e di Regolamento;
 12. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
 13. eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura;
 14. in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone

all'Ente Gestore e alla Commissione di Mercato;

15. Predisporre adeguate attrezzature e/o strutture per la conservazione dei prodotti ittici congelati e dei molluschi bivalvi vivi depositati all'interno del padiglione delle Vendite;
16. nei casi gravi ed urgenti adottare misure adeguate per scongiurare ogni ipotesi di turbativa al regolare svolgimento delle attività e nei casi di lieve infrazione, diffidare i responsabili o sospenderli per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
17. emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
18. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente Regolamento;
19. In caso di assenza o di impedimento il Direttore è sostituito dal funzionario della Direzione più elevato in grado.

Art. 8 - Altro personale addetto al Mercato

1. Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dall'Ente Gestore in relazione alle effettive necessità del Mercato stesso. L'Ente Gestore provvede alla definizione della pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico di ciascun dipendente.
2. Il personale amministrativo collabora con il Direttore nello svolgimento dei compiti a lui affidati e secondo le disposizioni dal medesimo impartite. Inoltre provvede:
 1. alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dell'archivio e dei registri di contabilità e di statistica;
 2. alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari degli operatori del Mercato per il rilascio ed il rinnovo delle tessere di ingresso;
 3. ai controlli contabili sui fogli di vendita e sui riepiloghi e su tutti i documenti riguardanti la cassa e la riscossione dei diritti comunali;
 4. ad apporre il visto sui fogli di vendita e prima che siano presentati alla cassa per il pagamento, controllando esattezza, corrispondenza e chiarezza delle annotazioni;
 5. a distribuire i registri ed i bollettari occorrenti agli operatori del Mercato per la registrazione delle vendite e la compilazione dei fogli di vendita;
 6. alla elaborazione dei dati statistici giornalieri e mensili da trasmettere ai competenti uffici;
 7. all'istruttoria delle pratiche per l'assegnazione dei locali, magazzini, posteggi, ecc., ed al controllo e registrazione delle cauzioni versate e restituite, dei canoni e di tutti gli altri proventi della gestione economica del Mercato;
 8. a tutte le altre mansioni d'ufficio che sono loro affidate dal Direttore.
3. Gli operatori tecnici, secondo la rispettiva qualifica e i turni di servizio emanati dal Direttore, devono:
 1. vigilare affinché siano impediti danni o manomissioni ai muri, agli impianti interni ed esterni ed ai serramenti del Mercato, nonché ai mobili, agli attrezzi, ecc., di proprietà dell'Ente Gestore collocati nei locali degli uffici e servizi del Mercato;
 2. impedire l'asporto dai suddetti locali e dal Mercato di mobili, attrezzi, arredi, ecc., senza il consenso del Direttore;
 3. tenere in consegna le chiavi di tutti i mezzi di chiusura degli ingressi esterni ed interni degli edifici del Mercato, dei locali, degli impianti e degli uffici ad eccezione di quelli assegnati a privati, essendo personalmente responsabili della tenuta e dell'uso di dette chiavi che non debbono essere consegnate a persone estranee;
 4. informare il Direttore dell'inizio e del termine di tutti i lavori da chiunque ordinati ed eseguiti nell'ambito del Mercato, impedendo l'inizio o la prosecuzione di quelli non autorizzati

conformemente a quanto previsto da DGR 3710/2007 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle riparazioni urgenti;

5. provvedere all'apertura e chiusura della sala aste del Mercato secondo gli orari stabiliti, segnalando l'inizio delle contrattazioni, nonché all'apertura e chiusura delle porte e finestre degli uffici e locali di uso comune;
 6. provvedere all'azionamento di tutti gli impianti generali di illuminazione, acqua, riscaldamento ecc., impedendo ogni consumo inutile o spreco e segnalando immediatamente al Direttore i guasti e gli irregolari funzionamenti;
 7. sorvegliare l'esecuzione delle pulizie giornaliere e periodiche nell'ambito e nelle immediate adiacenze del Mercato, nei locali degli uffici e dei servizi, nei magazzini, nelle aree comuni, ecc. accertandosi che esse siano compiute secondo le procedure incluse nel Manuale di Corretta Prassi Operativa del Mercato Ittico, registrando su apposite schede ogni eventuale carenza e riferendo delle stesse al Direttore del Mercato;
 8. sorvegliare gli ingressi del Mercato, impedendo l'accesso alle persone sprovviste di tessera, nonché l'abbandono e la sosta abusiva dei veicoli nei luoghi di passaggio e segnalando agli operatori di Polizia Locale gli eventuali inadempimenti;
 9. esplicare mansioni di usciere presso l'ufficio della direzione, provvedendo anche a recapitare e ricevere la corrispondenza d'ufficio, nonché lettere ed oggetti indirizzati agli utenti del Mercato qualora la persona del destinatario manchi;
 10. provvedere alle piccole riparazioni e alle operazioni di manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti e collaborare con ditte e imprese private incaricate dell'esecuzione di lavori all'interno del Mercato;
 11. svolgere ogni altra mansione richiesta dalle esigenze del servizio e ordinata dal Direttore, riferendo allo stesso le irregolarità o gli inconvenienti riscontrati durante il servizio.
4. Gli operatori tecnici nelle ore di servizio, devono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente Gestore.
 5. Tutto il personale addetto al Mercato, a qualunque titolo presente nello stesso, non può personalmente acquistare prodotti durante il servizio né chiedere o ricevere regalie. La documentazione attestante l'attività di cui al punto d) del presente articolo deve essere opportunamente archiviata dal concessionario ed esibita a richiesta della Direzione del Mercato e/o del Servizio Veterinario.

Art. 9 - Pesatura dei prodotti e verifiche

1. In esecuzione della normativa vigente, la vendita del prodotto ittico all'interno del mercato, avviene previa pesatura ed etichettatura secondo modalità e procedure concordate fra la Direzione e il Servizio Veterinario.
2. Ogni compratore deve controllare i pesi e i colli di tutti i prodotti acquistati prima di ritirare i prodotti stessi dal banco/posteggio del venditore o comunque prima di allontanarsi dal Mercato.
2. Qualora il compratore non abbia controllato o fatto controllare da persona di sua fiducia i pesi e i colli prima di ritirare i prodotti dal banco/posteggio del venditore, si ritengono validi i pesi che risultano dal registro brogliaccio del venditore stesso.
3. La Direzione non risponde delle eventuali divergenze e dei reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal Mercato.
4. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
 1. mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 2. perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 3. bene in vista ai compratori;
 4. oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata e di taratura
 5. nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da questi incaricato.

6. La Direzione del Mercato anche su richiesta degli interessati può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature, riservandosi di stabilire un calendario della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi tecnici impiegati presenti ed una taratura periodica della strumentazione.

Art. 10 - Servizi di Mercato

1. L'Ente Gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di Mercato, salva la facoltà, sentita la Commissione di Mercato, di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:
 1. il servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali e impianti del Mercato;
 2. il servizio di pulizia del Mercato;
 3. il servizio di bar e ristoro;
 4. il servizio di cassa del Mercato;
 5. il servizio di rifornimento del ghiaccio;
 6. ogni altro servizio ausiliario del Mercato.
2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente Gestore e il concessionario.
3. I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi dalla loro attività.
4. Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art. 11 - Vigilanza igienico sanitaria

1. Presso il Mercato Ittico all'Ingrosso è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici immessi, al quale è preposto un **Medico Veterinario**.
2. Da mezz'ora prima dell'inizio delle contrattazioni fino al termine di esse, l'ASL provvederà ad assicurare costantemente il servizio di vigilanza sanitaria con un medico veterinario.
3. L'Ente Gestore del Mercato pone a disposizione del Veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.
4. Il Direttore del Mercato è responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal Veterinario.
5. I prodotti ittici provenienti da altri mercati o da stabilimenti riconosciuti devono presentare caratteristiche merceologiche conformi ed essere commercializzati in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e/o nazionale vigente.
6. Il venditore deve garantire la collaborazione necessaria all'esecuzione delle visite ispettive dell'operatore sanitario, incluso l'eventuale spostamento di prodotti.
7. In caso di prodotti ittici non licenziabili al libero consumo spetta al medico veterinario adottare i provvedimenti che a seconda del caso si rendano necessari.
8. Il Direttore del Mercato, in temporanea assenza del Veterinario può, su segnalazione degli Ispettori d'Igiene imporre la sospensione della vendita dei prodotti non commestibili o sospetti in attesa dell'intervento del Veterinario.

Art. 12 - Operazioni di facchinaggio

1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del Mercato possono essere svolte direttamente dall'Ente Gestore o date in concessione, con preferenza alle cooperative. In quest'ultimo caso l'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, stabilisce nell'atto di concessione le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

2. Gli operatori alle vendite possono svolgere le operazioni di facchinaggio direttamente nell'ambito dei rispettivi punti di vendita.
3. Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del Mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio. Sarà cura del Direttore del Mercato trasmettere tali elenchi al Servizio Veterinario per le verifiche di competenza.
4. Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente fossero commesse dal personale, di cui al comma precedente.
5. Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, anche se dipendenti dagli operatori privati, sono tenuti allo svolgimento delle operazioni secondo le modalità tecniche ed igienico-sanitarie di cui alla concessione e le altre prescrizioni impartite dall'Ente Gestore e dal Direttore del Mercato.
6. Essi, qualora contravvengano a tali disposizioni o violino le norme del presente Regolamento o, comunque, turbino il normale funzionamento del Mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 1. la sospensione dal Mercato da 1 a 10 giorni disposta dal Direttore del Mercato;
 2. nei casi gravi l'esclusione dal Mercato disposta dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato previa contestazione dell'addebito all'interessato.
7. La sospensione comporta il divieto di entrare nell'area del Mercato.

Art. 13 - Servizio di vigilanza

1. Ferme le competenze della Polizia Locale in ordine alle funzioni di Polizia Amministrativa, il controllo del rispetto delle norme del presente Regolamento è attribuito al personale dipendente dell'Ente Gestore del Mercato, appositamente individuato dall'Ente Gestore.
2. Detto personale, per essere adibito alle mansioni di controllo delle violazioni al presente Regolamento, dovrà aver partecipato ad apposito corso di formazione.

Art. 14 - Cassa di Mercato

1. Nel Mercato potrà essere istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e le altre operazioni bancarie connesse con le contrattazioni commerciali.
2. La gestione potrà essere affidata ad un Istituto di Credito con le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata tra l'Ente Gestore e l'Istituto di Credito medesimo.
6. I commercianti potranno costituire presso la Cassa un deposito in contanti di entità minima fissata dall'Ente Gestore sentito il parere della Commissione del Mercato
7. Possono effettuare acquisti nel Mercato all'Ingrosso soltanto i compratori ammessi dalla Direzione del Mercato.

Art 15 - Canoni e Tariffe

1. I canoni di concessione per l'uso di box magazzini e di banchi/posteggi di vendita, sono deliberati dall'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione del Mercato.
2. Le tariffe dei servizi di Mercato, compresi quelli dati in concessione, sono fissate dall'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione del Mercato.
3. Le tariffe anzidette sono, a cura della Direzione del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possono prendere visione.
4. Per nessun motivo possono essere imposti o riscossi pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
5. Il canone per la concessione dei box magazzino, dei banchi/posteggi di vendita vengono corrisposti con la procedura stabilita dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.
6. I canoni di cui al comma precedente debbono essere commisurati in modo da coprire le spese necessarie al funzionamento del Mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

7. All'atto dell'assegnazione di banchi/posteggi e magazzini, l'assegnatario deve altresì provvedere ad effettuare un deposito cauzionale di importo pari a due rate mensili del relativo canone di concessione.
8. Gli assegnatari di banchi/posteggi e magazzini debbono provvedere, secondo il normale contratto di utenza stipulato direttamente con gli Enti interessati, al pagamento dei propri consumi individuali di energia elettrica, acqua, gas e telefono. Restano a carico dell'Ente Gestore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali e impianti generali del Mercato.

Art 15-bis Modalità di Gestione

Tutte le modalità di gestione del mercato, ivi compresa la determinazione dei canoni e tariffe, non necessitano di pareri preventivi, qualora l'Ente gestore abbia indicato tali modalità nell'offerta di gara, che ha portato all'aggiudicazione della concessione di cui all'art. 4, co. 1 lett.b) del presente regolamento.

Art. 16 - Responsabilità

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del Mercato.
2. Gli operatori, i facchini e i frequentatori del Mercato sono responsabili per danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del Mercato, e comunque all'Ente Gestore.

Art. 17 - Venditori e Compratori

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del Mercato, previo accertamento dell'appartenenza alla categorie previste dalla legislazione vigente.
2. L'Ente Gestore provvede alla verifica dei requisiti di cui al comma precedente.
3. Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite sono ammessi agli acquisti i consumatori, che possono effettuare acquisti corrispondendo direttamente al venditore il prezzo dei prodotti acquistati.
4. I compratori per l'accesso al Mercato sono tenuti al pagamento, indipendentemente dal numero di operazioni di acquisto svolte nel corso dell'anno, una tessera annuale il cui importo definita dalla Commissione Mercato.
5. Sono autorizzati ad accedere in Mercato i rappresentanti legali, dipendenti, soci e collaboratori di ditte "clienti" di commercianti concessionari di box magazzino, anche se non accreditati agli acquisti dalla Cassa di Mercato.
7. Le ditte suddette a tal fine devono presentare alla Direzione del Mercato apposita istanza per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione, debitamente sottoscritta dal concessionario del box di cui la ditta è "cliente", che autorizza la stessa ad effettuare acquisti di prodotti ittici in Mercato in suo nome e conto.
8. Compratori:
Sono ammessi agli acquisti nel mercato:
 - a) I commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
 - b) I commercianti al minuto di prodotti ittici, singoli o associati;
 - c) Le aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
 - d) Le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori di alberghi, ristoranti, friggitorie e di altri pubblici esercizi;
 - e) Le cooperative di consumo e loro associazioni economiche;

f) I gruppo di acquisto e i loro consorzi, la grande distribuzione e la distribuzione organizzata;

Entro l'orario stabilito dal Soggetto Gestore, udita la Commissione, sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal presente Regolamento.

Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non hanno presentato idonea garanzia a favore del Soggetto Gestore.

Art. 17 bis - modalità di pagamento del pescato

1. Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non hanno presentato idonea garanzia a favore del Soggetto Gestore.
2. Il pagamento del pescato da parte dei compratori come definiti all'Art. 17 deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) I compratori devono pagare giornalmente gli importi di vendita a conclusione delle operazioni di asta;
 - b) Il pagamento differito è ammesso, previo accordo tra produttore (M/P) e acquirente, e deve avvenire il lunedì della settimana successiva alle operazioni di vendita/acquisto non saldate;

In caso di ritardo nel pagamento la motopesca iscritta al mercato dovrà effettuare una segnalazione scritta -a mezzo pec- all'ente gestore che provvederà alla applicazione della sanzione prevista dall'art. n. 40 comma 1 bis.

L'ufficio preposto provvederà a inviare la comunicazione di sospensione al trasgressore e al Comando P.M. per l'esecuzione del provvedimento di sospensione.

Art. 18 - Documento per l'accesso al Mercato

1. Il Direttore del Mercato, su richiesta della ditta già accreditata, dopo averne, accertato il possesso dei requisiti necessari, rilascia appositi tesserini numerati di riconoscimento della ditta. Nel tesserino devono essere indicate:
 1. la denominazione della ditta;
 2. il titolo di ammissione al Mercato;
 3. il periodo di validità.
2. Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso ad altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata. In tal caso egli rilascia un permesso provvisorio.
3. Il rilascio del documento è subordinato al pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese, il cui importo viene stabilito dall'Ente Gestore.
4. Avverso il mancato rilascio del tesserino o il ritiro dello stesso è ammesso ricorso alla Commissione di Mercato, che decide entro 30 (trenta) giorni con provvedimento definitivo.
5. È vietato l'accesso e la permanenza nell'area del Mercato all'ingrosso a chi non è munito di tessera o di permesso regolare.
6. Il tesserino è strettamente personale e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti.
7. Tutti coloro che accedono al Mercato devono operare esclusivamente entro i limiti di competenza del proprio titolo di ammissione.

Art. 19 - Disciplina degli Operatori

1. Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui normativa vigente, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.
2. I produttori provvedono alla consegna dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche a mezzo dei

- familiari o di persone da essi dipendenti preventivamente autorizzati dalla Direzione del Mercato.
3. Gli operatori titolari di ditte individuali agiscono nel Mercato personalmente, le società agiscono nel Mercato tramite il rappresentante legale.
 4. Gli operatori possono farsi rappresentare in Mercato, per le diverse operazioni, da coadiutori familiari, personale dipendente o soci, in tal caso sono obbligati a comunicare tempestivamente alla Direzione del Mercato, indicando esplicitamente le funzioni svolte da ognuno, sia l'inizio che la cessazione dell'attività in Mercato di questi ultimi, assumendosene la piena responsabilità. E' cura della Direzione di Mercato trasmettere le comunicazioni di cui sopra al Servizio Veterinario per le verifiche di competenza.
 5. Quando un operatore agisce nel Mercato tramite i commissionari le responsabilità derivanti dalle operazioni stesse vengono attribuite secondo le vigenti norme civili che regolano il contratto di Commissione.
 6. Gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato che fuori, il commercio dei prodotti ittici, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
 7. I commercianti assegnatari di box/magazzino possono operare all'interno dell'area di Mercato anche per il tramite di consorzi legalmente costituiti i cui soci siano concessionari di box/magazzino o di società di capitali o di persone costituite fra persone fisiche già assegnatarie di box/magazzino (ditte individuali) ovvero socie di società assegnatarie di box/magazzino. Il consorzio o la società titolare delle concessioni dei aree/magazzino, dovranno all'atto della costituzione, essere partecipate da persone fisiche rappresentative di non più di due ditte precedentemente commercianti, titolari di aree/magazzino da almeno 3 esercizi completi. Le persone fisiche che risultano socie delle predette società o dei consorzi, non possono partecipare a titolo personale in altre ditte concessionarie di box/magazzino.

Art. 20 - Posteggi di vendita e box magazzino commercianti

1. Il Mercato comprende una sala di esposizione e di vendita suddivisa in banchi/per gli operatori alle vendite e di aree magazzino commercianti da assegnare in concessione ad operatori del settore alimentare titolari di attività di vendita all'ingrosso di prodotti ittici.
2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI AREA MAGAZZINO COMMERCANTI
 1. I box magazzino che si rendono disponibili vengono assegnati a domanda previo bando di concorso pubblico da pubblicizzarsi per almeno 30 (trenta) giorni a cura della Direzione del Mercato.
 2. L'assegnazione viene effettuata dall'Ente Gestore secondo una graduatoria da compilarsi sulla base dei seguenti criteri :
 1. anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA;
 2. volume d'affari (acquisti e vendite) realizzato nel Mercato Ittico all'Ingrosso di Viareggio negli ultimi 3 (tre) anni solari chiusi.
 3. Numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
 4. Numero dei mezzi di trasporto propri`.
 5. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza all'operatore con sede legale nel Comune di Viareggio ; in caso di ulteriore parità sarà data preferenza all'operatore con maggior anzianità di Iscrizione al Registro Imprese.
 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso le persone fisiche o giuridiche o le persone giuridiche rappresentate da soggetti nei cui confronti sia stata disposta la revoca di posteggio di commissionario o di aree magazzino al Mercato Ittico all'Ingrosso di Viareggio, nel caso non siano trascorsi alla data del bando almeno 3 (tre) anni dalla revoca stessa.
 4. La graduatoria risultante dal concorso avrà validità di 2 (due) anni, con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
 5. Nell'ambito del Mercato, può essere concessionario di un solo posteggio di vendita, di un solo box magazzino, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di approvazione del presente Regolamento.

6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.
7. L'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione di Mercato, formula ogni qualvolta lo ritenga necessario, le variazioni da apportare per quanto attiene ai requisiti degli aspiranti alle concessioni dei posteggi e box magazzino.

Art. 21 - Assegnazione delle aree magazzini commercianti e livelli minimi di attività annuale

1. Le aree magazzino commercianti vengono assegnati in concessione dall'Ente Gestore agli aventi i requisiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 del presente Regolamento.
2. Le assegnazioni durano 3 (tre) anni solari e si rinnovano tacitamente per il triennio successivo in mancanza di formale disdetta scritta da inviare con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della data di scadenza.

Art. 22 -Trasferimento delle Concessioni

1. Le concessioni di box magazzino possono essere trasferite esclusivamente in forza di:
 - cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
 - donazione dell'azienda o del ramo d'azienda;
 - successione nella proprietà dell'azienda, secondo le norme del codice civile. Nel caso di trasferimento della concessione per cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il cedente deve essere titolare della concessione da almeno un anno.
2. Il contratto di trasferimento di proprietà o di donazione, per dare titolo al subingresso, deve essere stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da un notaio.
3. Il subentrante, sia per atto tra vivi che mortis causa, prima di iniziare l'attività, deve presentare apposita comunicazione scritta con richiesta di subingresso all'Amministrazione Comunale o all'Ente Gestore, se diverso, comunicando, in particolare, i seguenti dati:
 - nome e cognome ovvero ditta o ragione sociale o denominazione sociale, se trattasi di impresa individuale o società;
 - luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
 - codice fiscale/partita IVA;
 - residenza o sede legale;
 - il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza ed il codice fiscale del o dei legali rappresentanti;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 114/1998 e degli altri requisiti previsti dal presente Regolamento e dal bando per l'assegnazione dei posteggi;
 - gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese e la C.C.I.A.A. competente per la sua tenuta;
 - l'assenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. n. 575/1965 o dalle altre disposizioni dirette a prevenire e reprimere il fenomeno mafioso;
4. Alla richiesta di subingresso devono essere allegati i seguenti documenti:
 - originale della concessione di box magazzino o, in caso di smarrimento o distruzione della stessa, la denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - copia autenticata dell'atto di cessione in proprietà o copia della denuncia di successione;
 - copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. L'istruttoria per il subingresso della concessione deve concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Il subentrante non potrà iniziare la propria attività né occupare il box magazzino già concesso al cedente prima della formale comunicazione dell'avvenuto subingresso.
6. Nel caso di trasferimento mortis causa, gli eredi o alcuni di essi possono continuare l'attività, a titolo provvisorio, per il periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla morte del de cuius ed a nome di questi, purché ne

diano immediata notizia all'Ente Gestore, comunicando, in particolare:

- i loro dati anagrafici, compreso il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 D.Lgs. n. 114/1998;
- gli estremi della concessione;
- il luogo e la data del decesso del concessionario.

7. Non appena verranno concluse le pratiche di successione e comunque entro il termine dei 6 (sei) mesi, gli eredi, se si costituiscono in società, ovvero solo alcuni di essi ovvero l'erede unico, se intende proseguire l'attività all'interno del Mercato, dovranno presentare apposita comunicazione con richiesta di subingresso secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

8. Nel caso in cui la società concessionaria effettui variazioni:

- della ragione sociale;
- dei patti sociali;
- degli amministratori, qualora si tratti di società di capitali;
- dei soci illimitatamente responsabili, qualora si tratti di società di persone o di S.A.P.A.;

Il legale rappresentante è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Gestore.

Art. 23 - Gestione ed uso dei banchi/posteggi e dei box magazzini

1. Il banco/posteggio o il box assegnato a ditta individuale deve essere gestito dall'assegnatario che può, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente da proprio delegato, con l'autorizzazione del Direttore; nel caso di assegnazione a società e nel caso in cui sia attivata tra gli operatori la forma consortile, la gestione potrà essere affidata a persona diversa dal legale rappresentante previa comunicazione alla Direzione del Mercato.
2. Gli assegnatari devono eleggere domicilio, agli effetti dei rapporti con l'Ente Gestore, presso il rispettivo box. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del Mercato.
3. Gli assegnatari dei box e banchi/posteggi del Mercato debbono consentire l'accesso del Direttore, dei rappresentanti dell'Ente Gestore, del personale del Servizio Veterinario, nonché degli altri organi pubblici addetti alla vigilanza, affinché possano verificare, alla presenza degli assegnatari o chi per essi, l'osservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, nel presente Regolamento e nelle normative sulla tutela igienico-sanitaria degli alimenti e in particolare dei prodotti ittici, nonché per fare eseguire lavori e riparazioni ritenuti necessari per la manutenzione dei fabbricati e degli impianti.
4. Il magazzino di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa sulla testata dell'accesso indicante il nome della ditta e la ragione sociale, in conformità all'atto di assegnazione.
5. I magazzini devono essere usati solo per il deposito e la manipolazione finalizzata alla pesatura e reincassamento (confezionamento) dei prodotti ittici acquistati in Mercato o depositati per la successiva vendita attraverso i commissionari del Mercato, per il deposito dei vuoti e degli attrezzi necessari all'assegnatario per l'esercizio della propria attività. La manipolazione e la preparazione dei prodotti da spedire devono essere effettuate esclusivamente all'interno dei box-magazzino.
6. Nei magazzini è vietato eseguire qualsiasi operazione che non abbia attinenza con l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.
7. La permanenza di assegnatari e loro dipendenti o persone da loro indicate all'interno del Mercato, oltre gli orari previsti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione su esplicita richiesta degli interessati.
8. Negli uffici gli assegnatari svolgono le operazioni contabili e amministrative relative alla attività commerciale che si attua nel Mercato. Non possono introdursi prodotti ittici negli uffici, nè

installarsi impianti per la loro conservazione o refrigerazione.

9. È fatto divieto alla ditta concessionaria di eseguire lavori di adattamento e di trasformazione dei locali, di installare impianti di qualsiasi natura o specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore; le migliorie apportate e le opere che fossero consentite passeranno, alla cessazione della concessione, qualsiasi ne sia la causa, in proprietà dell'Ente concedente, senza alcun diritto per la concessionaria ad indennizzi e compensi di sorta.
10. La manutenzione ordinaria dei locali ai sensi dell'art. 1621 del codice civile, nonché ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature, è a carico del concessionario. La ditta concessionaria sarà tenuta responsabile dei danni che per inosservanza degli obblighi assunti nell'atto di concessione possano derivare ai locali ed agli impianti in concessione. Al venire meno, per qualsiasi causa, della concessione, la ditta concessionaria dovrà riconsegnare i locali e gli impianti di proprietà comunale in buono stato di manutenzione.
11. Gli assegnatari di box di vendita devono inoltre:
 1. comunicare preventivamente i periodi di chiusura ai fini della verifica di quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento;
 2. porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, prevenzione infortuni, prevenzione incendi, tutela dei lavoratori, ecc.;
 3. fornire alla Direzione di Mercato tutti i dati e le documentazioni loro richiesti necessari per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche.

Art. 24 - Termine delle assegnazioni

1. Le assegnazioni dei magazzini cessano:

1. alla scadenza;
2. per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
3. per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
4. per scioglimento della società assegnataria;
5. per morte dell'assegnatario, salvo il diritto degli eredi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, con le modalità previste dell'art. 22.

Art. 25 - Revoca delle assegnazioni

1. L'assegnazione è revocata nei seguenti casi: cessione totale o parziale del magazzino a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento;

1. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione al Mercato previsti dall'art. 17;23
 2. inattività completa del magazzino per 30 (trenta) giorni consecutivi, o per 60 (sessanta) giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
 3. gravi scorrettezze commerciali;
 4. gravi infrazioni alla legge, ai regolamenti e/o alle norme sulla sicurezza alimentare;
 5. accertata morosità di oltre 30 (trenta) giorni nel pagamento del canone di concessione stabilito;
 6. utilizzazione da parte dell'assegnatario per scopi diversi da quello per cui il magazzino s'è stato assegnati.
2. La inattività è accertata per i commissionari dalla mancata effettuazione di vendite risultante dai fogli di vendita, per i commercianti dalla mancata effettuazione di attività di acquisti e o vendite nel Mercato risultante esclusivamente dai fogli di vendita.
 3. La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato previa contestazione degli addebiti all'interessato, che deve rispondere entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione degli addebiti medesimi, salvo ogni altra azione civile o penale.
 4. Cessata o revocata l'assegnazione, gli uffici o i magazzini ed annessi devono essere riconsegnati

all'Ente Gestore liberi da persone e cose, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

5. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati.
6. L'assegnatario del magazzino è tenuto a rimborsare i danni arrecati al magazzino stessi.
7. A seconda della tipologia e della gravità dell'infrazione e comunque in tutti i casi in cui il comportamento illecito abbia determinato un rischio grave per la salubrità dell'alimento e la salute del consumatore la revoca deve intendersi definitiva a seguito di uno specifico e analogo provvedimento della Autorità di vigilanza igienico-sanitaria.

Art. 26 - Calendario ed orario delle contrattazioni

1. Il Calendario e l'orario delle operazioni di Mercato sono stabiliti dal Sindaco su proposta dell'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato.

2. L'orario di Mercato deve garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di Mercato, tenendo conto delle esigenze sia dei venditori che dei compratori.
3. Negli orari di chiusura assoluta, il Direttore può autorizzare, sentito il parere del Servizio Veterinario, l'introduzione e l'uscita dei prodotti, con divieto a chiunque di intrattenersi nell'interno del Mercato stesso oltre il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico e alla sistemazione dei prodotti.
4. Prima dell'inizio delle contrattazioni nessun compratore può sostare in Sala Aste.
5. Il Direttore ha facoltà di anticipare la vendita di alcune specie di molluschi e di crostacei particolarmente ingombranti ed aventi carattere stagionale, nonché di 24 ore ritardare o anticipare, in particolari ed eccezionali circostanze, l'inizio ed il termine delle contrattazioni.

6. È vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o contrattazione dei prodotti prima dell'orario di inizio delle contrattazioni e dopo il termine di esse, tanto se i prodotti si trovino già nei banchi/posteggi di vendita o nei magazzini, quanto se essi siano ancora da scaricare dai pescherecci o dai mezzi di trasporto.

Art. 27 - Ordine interno

1. E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:
 1. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 2. abbandonare qualsiasi rifiuto;
 3. attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 4. introdurre animali domestici (cani, gatti, ecc.); f. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;
 5. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni: recare offesa ai frequentatori, provocare liti, ecc.;
 6. accendere fuochi;
2. Nelle aree scoperte è vietato depositare, se non in via temporanea, merci, imballaggi, è altresì vietato il lavaggio di veicoli. E' vietato l'accesso nelle aree interne del mercato ittico degli operatori privi di idoneo abbigliamento (camice, berretto, calzari). In corrispondenza dei punti di sbarco è vietato creare ingombri con attrezzature o con mezzi di trasporto o depositare merci che possano ostacolare le operazioni di sbarco dei prodotti della pesca. Durante la sosta in attesa delle operazioni di carico e scarico, i veicoli dovranno mantenere i motori spenti, al fine di ridurre al minimo la presenza di fumi e gas di scarico nell'area esterna al Mercato.
3. I rappresentanti delle organizzazioni economiche e delle categorie dei vari operatori, nonché il personale delle imprese concessionarie di servizi e ogni altra categoria di persone che svolge la propria attività nel Mercato a norma del presente regolamento, può affiggere avvisi e comunicazioni di interesse della categoria stessa, anche a carattere sindacale, in appositi albi o bacheche poste a disposizione dall'Ente Gestore.

Art. 28 - Pulizia dei magazzini

1. Gli assegnatari del Mercato debbono curare che i banchi/posteggi, i locali e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
2. Al cessare delle contrattazioni i banchiposteggi di vendita debbono essere sgomberati al più presto per consentirne la rapida e completa pulizia ed è permesso di lasciarvi solo gli attrezzi di vendita.
3. La manipolazione e la preparazione dei prodotti da spedire debbono essere effettuate esclusivamente all'interno dei magazzini

Art. 29 - Ingresso e circolazione dei veicoli

1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci sono disciplinate dal Direttore del Mercato, con apposito ordine di servizio; all'interno dell'area mercatale trova applicazione il Codice della Strada.
2. L'introduzione di mezzi tecnici da utilizzare per la movimentazione delle merci deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione in relazione alla disciplina di cui al primo comma. Tutti i mezzi tecnici operanti nel Mercato devono chiaramente riportare l'indicazione esatta del proprietario che deve garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le condizioni igieniche d'impiego.
3. Tutti i carrelli a mano debbono recare l'indicazione della ditta o persona cui appartengono. Nell'interno del Mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, e, quelli sprovvisti di motore, debbono essere condotti a mano.

Art. 30 - Vendite

1. L'inizio delle contrattazioni è annunciato con apposito segnale.
2. Le vendite si svolgono nella apposita sala delle contrattazioni, mediante asta pubblica o a trattativa diretta; è autorizzata la vendita del pesce azzurro e dei cefali (solo pesca massiva) sbarcato nelle banchine del Mercato nell'orario compreso tra l'apertura mattutina e la chiusura pomeridiana del padiglione vendite, lunedì compreso, fermo restando delle tolleranze legate alla stagionalità. La vendita è effettuata obbligatoriamente con l'esecuzione di asta pubblica nel caso siano interessati alla stessa partita almeno due acquirenti.
3. L'esecuzione dell'asta ha luogo con offerta pubblica. Il maggior offerente deve comunicare ad alta voce il prezzo offerto dopo essere stato pubblicamente designato dall'astatore, tale prezzo deve quindi essere trascritto al momento della pesatura sul registro- brogliaccio di vendita.
4. Dopo la chiusura dell'asta il prezzo di aggiudicazione non può essere modificato dal venditore né dall'acquirente, salvo quanto stabilito dal terzultimo comma del successivo art. 34.
5. Le cooperative ed i produttori operanti singolarmente o in forma consortile ammessi ad operare nel Mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni. Il loro rapporto con il rispettivo committente è di natura privatistica ed è regolato dalle norme del Codice Civile relativo al contratto di commissione.
6. In ogni caso, dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita dei prodotti, anche sotto l'aspetto giuridico e fiscale della operazione commerciale, è responsabile il detentore dei prodotti, assegnatario del banco/posteggio di vendita, sia esso cooperativa o commissionario.
7. Le cooperative ed i produttori devono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle vendite effettuate per conto dei loro committenti.
8. I compratori devono corrispondere alla Cassa del Mercato gli importi dei prodotti acquistati, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Cassa. Per le sole vendite di prodotti ittici massivi (pesce azzurro) di prima commercializzazione, fermo restando l'obbligo di emissione giornaliera del foglio di vendita è consentito, su espressa autorizzazione dei produttori interessati, il pagamento differito da parte del compratore, dell'importo di ciascuna transazione. Quanto sopra determinerà di conseguenza il versamento differito da parte dei venditori dei diritti di Mercato e di cassa.
9. I compratori dichiarati "morosi" dalla Cassa e coloro che risultano agire per conto dei medesimi saranno assoggettati ai provvedimenti disciplinari e amministrativi previsti dal vigente regolamento.
10. La Direzione del Mercato comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai

compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel Mercato.

11. Sono vietate vendite e contrattazioni nel Mercato e nelle sue pertinenze quando siano eseguite al di fuori della sala delle contrattazioni o senza il rispetto degli orari e delle altre disposizioni in proposito stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
12. Sono vietate le vendite di prodotti ittici all'ingrosso direttamente a bordo di imbarcazioni, di autocarri o altri veicoli; sono altresì vietate consegne di prodotti ittici nell'area di Mercato.
13. È vietato agli operatori ammessi al Mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del Mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti ospedalieri o comunità assistenziali.

Art. 31 - Utilizzo della logistica del Mercato per lo sbarco di prodotti ittici massivi (pesce azzurro)

1. I Produttori possono essere annualmente autorizzati dall'Ente Gestore a utilizzare la logistica del Mercato per lo sbarco di prodotti ittici massivi (pesce azzurro) che possono non essere ceduti mediante la procedura di cui all'art. 30, bensì commercializzati con operatori (grossisti o industrie di trasformazione) a seguito di contratti precedentemente conclusi ovvero avviati al deposito per il congelamento.

2. I produttori dovranno garantire la qualità igienico sanitaria del prodotto e di tutte le fasi della sua commercializzazione nel rispetto delle prescrizioni dell'O.S.A. competente, ai fini della sicurezza alimentare.
3. Per le sole operazioni di sbarco in Mercato per l'avvio del prodotto massivo al deposito per congelamento, per l'uso delle strutture e dei servizi del Mercato è previsto il pagamento forfetario da parte del produttore di un importo stabilito nella misura deliberata dall'Ente Gestore sentita la Commissione mercato.
4. Per le operazioni di cui ai precedenti commi, i produttori sono tenuti a presentare alla Direzione del Mercato:
 1. giornalmente, copia del Documento di Trasporto, riferito a ciascuna operazione, comprovante l'invio del prodotto massivo "al deposito per congelamento";
 2. con cadenza mensile, le relative fatture di spesa sostenute per il servizio di congelamento.

Art. 32 - Registrazione delle vendite

1. Ciascuna operazione di vendita deve essere annotata e opportunamente registrata all'atto della pesatura; la prima nota dovrà essere consegnata alla Direzione per le operazioni svolte nell'orario mattutino entro le ore 9 (nove) dello stesso giorno, per le operazioni di vendita nell'orario pomeridiano entro le ore 9 (nove) del giorno successivo; i produttori per ciascuna partita di prodotti venduti, deve compilare la prima nota in duplice copia: la prima servirà alla Direzione per la compilazione del foglio di vendita; la seconda rimarrà al banco/posteggio per eventuali controlli contabili.
2. Il foglio di vendita costituisce il titolo per il pagamento dell'importo in esso indicato, a favore del fornitore/produttore, da parte della Cassa Mercato.

Art. 33 - Mercì in vendita e ritiro dei prodotti dal Mercato

1. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dagli addetti al servizio di vigilanza sanitaria.
2. Ai fornitori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato i prodotti ittici introdotti e rimasti invenduti – ad eccezione dei prodotti ittici massivi di cui al precedente articolo 31 - senza dover per questo corrispondere all'Ente Gestore pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto già eventualmente rese. Il ritiro dal Mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia, vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.

Art. 34 - Confezioni dei colli e delle derrate e modalità per la vendita

1. Per l'imballaggio ed il confezionamento dei prodotti debbono essere scrupolosamente osservate le vigenti norme di legge sanitarie ed annonarie. Salvo diversi accordi fra le parti, i vuoti debbono essere restituiti al legittimo proprietario, il quale, tuttavia, non può pretendere a garanzia della loro restituzione depositi cauzionali o pegni di alcun genere. Non è ammesso il riutilizzo delle cassette .

2. E' proibito esporre e vendere prodotti frammisti a fango, sabbia, erbacce o altre materie estranee che ne facciano comunque alterare artificiosamente il peso.
3. I venditori debbono esporre i prodotti già confezionati in lotti di specie omogenea.
4. La eventuale lavatura dei prodotti deve essere fatta, con acqua potabile fredda sotto pressione, in canestri o recipienti sufficientemente perforati in modo da consentire il rapido deflusso e sgocciolamento dell'acqua prima della pesatura.
5. L'eventuale ghiacciatura dei prodotti, prima della pesatura, deve essere limitata allo stretto indispensabile.
6. Comunque ogni operazione di lavatura, irrorazione o ghiacciatura dei prodotti, già esposti in vendita, deve cessare mezz'ora prima delle contrattazioni.
7. I prodotti confezionati senza l'osservanza delle suddette norme possono essere fatti pulire e selezionare prima della pesatura.
8. Le vendite si effettuano a peso netto o a collo.
9. Il pesce azzurro (alici, sarde e sgombri) e gli altri prodotti che non si possono togliere dagli imballaggi subito dopo la pesatura possono essere venduti defalcando dal peso lordo una tara convenzionale.
10. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.
11. E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali devono osservare nell'esame i doveri riguardanti.
12. A seguito di etichettatura/pesatura, il prodotto è disponibile per la vendita. I compratori debbono collocare su ogni collo o partita omogenea di colli, all'atto dell'acquisto, un biglietto recante il loro nominativo acquisendo la piena disponibilità dei prodotti e sono responsabili del loro ritiro e trasporto fuori dalla sala delle vendite.
13. Dopo il ritiro dai banchi/posteggi di vendita, i prodotti acquistati non possono più essere restituiti dai compratori né possono essere chiesti di ritorno dai venditori, salvo che non si tratti di errori nel ricevere o nel consegnare i prodotti stessi.
14. Eventuali reclami riguardanti differenze di peso, di qualità, omogeneità, di prezzo o errori di consegna non saranno presi in considerazione dalla direzione se non saranno presentati contestualmente all'acquisto.
15. In tali casi il Direttore decide secondo equità, sentiti gli interessati.

Art. 35 - Prezzo del ghiaccio

1. La vendita del ghiaccio all'interno del Mercato, deve osservare l'orario di vendita fissato dal Direttore del Mercato e deve rispettare il prezzo massimo di vendita stabilito dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.
2. Il normale rifornimento del ghiaccio agli operatori del Mercato deve essere assicurato preconstituendo le necessarie scorte in relazione all'andamento stagionale della pesca.
3. Devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie relative alla produzione e distribuzione del ghiaccio alimentare, nonché garantirne in tutte le fasi la tracciabilità.

Art. 36 - Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

1. I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal Veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecitata distruzione da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. L'ordine di distruzione è dal Veterinario notificato al Direttore del Mercato che deve rilasciare certificazione al venditore interessato.
3. Per il commercio all'ingrosso che si svolge fuori dal Mercato il Responsabile del settore veterinario dell'ASL istituisce un servizio idoneo ad assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di

accertamento della sanità e della commestibilità dei prodotti ittici ed adotta tutti i provvedimenti che di volta in volta si rendono necessari a tale scopo.

Art. 37 - Listino dei prezzi – Statistiche

1. Le rilevazioni statistiche sono effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il bollettino giornaliero dei prezzi deve indicare, per ogni singola specie di prodotto la provenienza, la quantità, i prezzi minimi e massimi, secondo uno schema predisposto dal Direttore, possibilmente conforme a quello degli altri mercati.
3. Il bollettino sarà pubblicato nel Mercato il giorno successivo prima dell'inizio delle contrattazioni e sarà trasmesso mensilmente all'Ufficio Provinciale di Statistica e al Settore Economico – Statistico del Comuni.
4. Il Direttore stabilirà con gli altri mercati un reciproco scambio di notizie sulle specie, quantità e sui prezzi dei prodotti contrattati.
5. I dati individuali rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati; i dati globali dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art. 38 - Attività e interventi dell'Ente Gestore

1. L'Ente Gestore, oltre al normale funzionamento delle strutture e impianti di Mercato, per garantire che lo stesso sia idoneo e agibile allo svolgimento dell'attività di Mercato così come elencate e descritte nella legge e nel presente Regolamento, deve provvedere anche alla manutenzione degli stessi e, laddove se ne ravvisi la necessità, al loro ammodernamento o rifacimento in relazione anche a particolari esigenze di carattere igienico-sanitario.
2. L'Ente Gestore inoltre può svolgere attività promozionali nel settore della pesca e delle attività correlate quale itti turismo e pesca turismo e trasformazione e/o dell'acquacoltura e collaborare con altri Enti alla ricerca o ad altre attività per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei prodotti e della loro commercializzazione.

Art. 39 - Forma dei provvedimenti dell'Ente Gestore

1. Le determinazioni adottate dall'Ente Gestore del Mercato, salvo i casi di gravità e d'urgenza in cui si può avvalere della forma verbale, debbono essere comunicati per iscritto al Direttore, che è responsabile della loro esecuzione. Non possono essere impartiti ordini direttamente al personale, salvo i casi d'urgenza, di questi il Direttore va comunque avvertito immediatamente.
2. I provvedimenti dell'Ente Gestore che propongono modificazioni al presente Regolamento debbono essere preventivamente sottoposti al parere della Commissione di Mercato. Il parere della Commissione di Mercato è inoltre obbligatorio in tutti i casi in cui viene prescritto dal presente Regolamento e dalla legge.

Art. 39-bis – Vendita Diretta del Pescato da parte delle unità adibite alla Piccola Pesca

E' consentito alle unità adibite alla "piccola pesca" di lunghezza non superiore ai 12 metri, come esclusivamente risultante dalla licenza di pesca, effettuare la vendita diretta del pescato di giornata (filiera corta), ormeggiando – di fianco – alla banchina del Lungocanale Burlamacca Ovest, (sponda destra), esclusivamente nel tratto compreso tra la statua Viani e l'edificio della Dogana, escluso comunque il tratto interessato dalla proiezione della Passerella pedonale "Luciana Pacifici" e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle prescrizioni di cui ai seguenti commi:

1. Per ragioni afferenti la sicurezza della navigazione all'interno del Canale Burlamacca, l'ormeggio dei pescherecci nel tratto di banchina è consentito sia a levante che a ponente della proiezione in banchina della passerella pedonale "Luciana PACIFICI", nel rispetto delle seguenti ripartizioni di dimensioni massime ammissibili, riferite al parametro della "larghezza" delle unità, come risultante dall'ingombro effettivo del peschereccio, calcolato in base alle eventuali appendici esterne:

a) a levante della passerella pedonale “Luciana PACIFICI”, nel tratto compreso tra la 1^a e la 4^a bitta a partire dalla proiezione della passerella stessa, potranno attraccare solo le unità della “piccola pesca”, come sopra definite, aventi larghezza compresa tra **2,51 mt. e 3 mt.**, comprese le appendici. Dalla 4^a bitta fino all’edificio della “Dogana”, potranno attraccare le unità della “piccola pesca”, come sopra definite, aventi larghezza **fino a 2,50 mt.**, comprese le appendici;

b) a ponente della passerella pedonale “Luciana PACIFICI”, nel tratto a ponente tra la 1^a e la 5^a bitta potranno ormeggiare le unità della “piccola pesca”, aventi larghezza compresa tra **2,51 mt. e 3 mt.**, comprese le appendici. Nel tratto compreso tra la 5^a e fino alla 12^a bitta potranno attraccare le unità della “piccola pesca” aventi larghezza superiore a **3,01 mt.**

Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, l’ormeggio delle unità della “piccola pesca” è consentito esclusivamente di fianco alla banchina, con obbligo di utilizzo di opportuni parabordi, e posizionamento di adeguato numero di cavi d’ormeggio alle bitte ivi esistenti.

2. Ai fini dell’esecuzione delle manovre di ormeggio nei tratti di banchina di cui al comma 1, lett. a) e b), l’eventuale necessità di inversione del senso di marcia nello stesso tratto è consentita solo ed esclusivamente alle unità della “piccola pesca” aventi larghezza massima **fino a 2,99 metri** escluse le appendici. Per le unità della “piccola pesca” di larghezza **pari o superiore a metri 3,00** è fatto divieto di effettuare la manovra di inversione. Le unità una volta disormeggiate dovranno procedere in retromarcia senza invertire il senso marcia. La manovra di inversione potrà essere effettuata utilizzando all’uopo il tratto di Canale a valle della Giostrina.

3. L’ormeggio delle unità della “piccola pesca” è consentito, per le esclusive finalità previste dal presente articolo e secondo quanto prescritto dal comma 2, con i seguenti orari di ormeggio:

a) dal 1° giugno al 30 settembre, **dalle ore 07.00 alle ore 10.30 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30**, di ogni giorno, festivi compresi, salvo che per quelle unità da pesca per le quali sono previste giornate di fermo obbligatorio.

b) dal 1° ottobre al 30 maggio, **dalle ore 07.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30**, di ogni giorno, festivi compresi, salvo che per quelle unità da pesca per le quali sono previste giornate di fermo obbligatorio.

4. I suddetti orari devono intendersi riferiti a ogni singola giornata, festivi compresi, salvo che per quelle unità da pesca per le quali sono previste giornate di fermo obbligatorio, in relazione alle quali il prodotto ittico vendibile non abbia le caratteristiche di “pescato di giornata”, intendendosi per tale quello pescato nelle ultime 12 ore. I pescherecci “a strascico” non sono, pertanto, autorizzati alla vendita diretta del prodotto ittico né il Sabato né la Domenica. Potrà essere consentita la vendita di prodotto ittico nella giornata del sabato ai soli pescherecci a strascico che sbarcano il pescato entro le ore 24 del venerdì.

5. Al termine dei suddetti orari i pescherecci devono lasciare la zona di vendita, verificando che sia sgombra da ogni attrezzatura e che le banchine siano lasciate in perfette condizioni igieniche, evitando qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e degli adiacenti specchi acquei.

6 È sempre e comunque vietato pulire le reti da pesca all’ormeggio presso il Canale Burlamacca, così come è vietato il getto di qualsiasi materiale o liquido nello stesso.

7. Fermo restando il prioritario, eccezionale, utilizzo del tratto di banchina di cui al precedente comma 1, per le esigenze connesse all'attività di vendita diretta del pescato di giornata, le competenti Autorità avranno la facoltà di disporre diversamente, per comprovate esigenze pubbliche, senza necessità di preavviso.

8. Ai fini del presente regolamento, la vendita diretta del pescato di giornata si qualifica come “fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari”, nel rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- a) per fornitura diretta s'intende la cessione senza intermediari al consumatore finale o all'esercente di un esercizio di commercio al dettaglio, di prodotti ittici;
- b) per “piccolo quantitativo” nell'ambito dei prodotti della pesca freschi si deve intendere una quantità di pescato, per ogni singola transazione commerciale, fino a un massimo di 30 Kg e fino a un valore di 50 € (escluso iva) ;
- c) la quantità massima di prodotto ittico complessivamente commerciabile, per singola unità della “piccola pesca” non può essere superiore a 40 kg. per giornata di vendita;
- d) la vendita diretta del pescato di giornata come sopra meglio definita è comunque soggetta all'obbligo dell'esposizione delle informazioni dovute al consumatore, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigenti e, nel caso di cessione di prodotto ittico ad operatori commerciali registrati, anche agli obblighi di tracciabilità di cui ai Regolamenti CE 1224/2009, 404/2011,1379/2011, 1169/2011 e 178/2002;

9. La vendita diretta del pescato di giornata può essere svolta esclusivamente dal produttore del pescato, intendendosi per tale l'equipaggio dell'unità della “piccola pesca” come definita dal presente articolo: l'armatore e/o i familiari di questi in linea diretta, fermo restando per ciascuno il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa sulla somministrazione di alimenti freschi.

10. L'attività di vendita diretta del pescato di giornata deve essere svolta con l'ausilio di postazioni mobili di vendita (banchetti), CHE NON DOVRANNO OCCUPARE UN'AREA SUPERIORE A CM 220 PER CM 140, indicanti il nome e numero del motopesca da cui proviene il prodotto ittico e che devono possedere i seguenti requisiti di carattere igienico-sanitario:

- a) essere costruite con l'utilizzo di materiali facilmente lavabili e disinfettabili che garantiscano, altresì, una corretta stabilità in occasione della vendita. Le acque di scolo (tra cui quelle di fusione del ghiaccio) dovranno essere convogliate in apposito serbatoio da smaltire separatamente a norma di legge;
- b) il prodotto ittico dovrà essere adagiato, nella postazione di vendita, ad un'altezza da terra di almeno 1 (uno) metro, con possibilità di copertura ombreggiante, per evitare l'alterazione del pescato con l'irraggiamento solare;
- c) deve essere corredata di apposito sistema refrigerante o di mantenimento del ghiaccio (solamente prodotto con acqua potabile), per garantire la conservazione del prodotto ittico – in regime di freddo – per tutta la durata dell'attività.

11. I soggetti (produttori del pescato), in qualità di operatori del settore alimentare, devono, altresì, assicurare, nell'attività di vendita diretta del pescato di giornata, l'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni, come discendenti dal Regolamento CE 852/2004:

- a) i prodotti ittici oggetto di vendita diretta, in quanto prodotti primari, devono essere protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti;
- b) i molluschi eduli lamellibranchi (telline) e i gasteropodi (lumachino di mare) devono essere venduti confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente e assicurando temperature adeguate al mantenimento dei molluschi, comunque vivi;

c) è vietata la decapitazione, eviscerazione e squamatura dei prodotti della pesca presso la banchina o la postazione di vendita; conseguentemente, il prodotto della pesca deve giungere al punto di sbarco/vendita già incassettato ed etichettato.

d) è comunque vietato il raffrescamento del pescato;

e) deve essere garantita l'aggiunta costante di ghiaccio al prodotto ittico per mantenere bassa la temperatura (condizione del freddo);

f)devono essere mantenute pulite e, ove necessario dopo la pulizia, sanificate in modo adeguato le attrezzature, i contenitori, e le imbarcazioni;

g) fermo restando il divieto di cui alla precedente lett. e), è fatto obbligo di utilizzare sempre acqua potabile, in modo da prevenire la contaminazione dei prodotti della pesca;

h) è fatto obbligo di gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione del prodotto ittico offerto in vendita diretta, nonché di adottare opportuni accorgimenti per evitare la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi;

i) è fatto altresì obbligo di esporre nel luogo di vendita un apposito cartello dal seguente contenuto: "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCI: in caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle".

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dall'allegato 1 al Regolamento CE n. 852/2004 sulla produzione primaria e dal Regolamento CE n. 853/2004.

13. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente articolo saranno puniti a norma di legge dalle competenti autorità. Per ogni violazione sarà inoltre applicata una sanzione pecuniaria di tipo amministrativo da Euro 100,00 a Euro 600,00;

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

1. Indipendentemente da ogni altra azione civile o penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette ai seguenti provvedimenti:

1. In caso di infrazioni lievi: a. diffida verbale o scritta ad opera del Direttore del Mercato; b. sospensione da ogni attività di Mercato fino a 3 (tre) giorni da parte del Direttore con provvedimento definitivo.
2. In caso di infrazioni gravi: a. sospensione da ogni attività di Mercato fino a 6 (sei) mesi ad opera della Commissione di Mercato con provvedimento definitivo, previa contestazione degli addebiti all'interessato;
3. revoca della concessione dei posteggi e dei magazzini disposta dall'Ente Gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, sentita la Commissione di Mercato.

Ibis - In caso di violazione dell'art 17 bis è prevista la sospensione del compratore dalle operazioni di mercato fino al pagamento dell'insoluto. La motopesca che ha segnalato il mancato pagamento, provvederà a comunicare -a mezzo pec- all'ente gestore l'avvenuta regolarizzazione del pagamento da parte dell'acquirente per la revoca della sospensione.

Al terzo provvedimento di sospensione all'acquirente sarà interdetto l'accesso al mercato e alle operazioni di asta per mesi uno indipendentemente dalla avvenuta regolarizzazione dei pagamenti.

2. Nei casi gravi ed urgenti il Direttore può disporre il provvedimento di sospensione cautelativa, tale provvedimento deve essere immediatamente comunicato alla Commissione di Mercato e perde ogni

efficacia se non viene ratificato entro 3 (tre) giorni.

3. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento, da chiunque accertate, sono introitati dal Comune.
4. La sanzione amministrativa non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari specificatamente previsti dal presente articolo.

Art. 41 - Norme transitorie

1. Ente Gestore del Mercato, fino all'attuazione del disposto dell'art. 4 del Regolamento è il Comune di Viareggio.
2. In caso di gestione diretta da parte del Comune, la contabilità delle entrate e delle uscite di gestione del Mercato è disciplinata dal D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. Per finalità conoscitiva interna viene istituito nel P.E.G. deliberato dall'Organo esecutivo del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 uno specifico Centro di Costo denominato "Mercato Ittico all'Ingrosso" nel quale vengono fatte confluire tutte le entrate e spese di pertinenza del Mercato.
4. I procedimenti amministrativi di revoca delle concessioni di magazzini e posteggi o i procedimenti disciplinari eventualmente in corso nei confronti degli operatori del Mercato alla data di approvazione del presente Regolamento, sono disciplinati dalle disposizioni più favorevoli agli interessati, fra queste e quelle del Regolamento precedentemente vigente. L'applicazione della presente norma non può comunque comportare pregiudizi in danno dell'Amministrazione Comunale.
5. Le concessioni di posteggi, magazzini e servizi in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano validità fino alla loro scadenza precedentemente fissata.
6. I depositi cauzionali versati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere integrati entro 60 (sessanta) giorni.

Art. 42 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Regolamento di Mercato precedente, cessa di aver efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.